



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 890

IL RETTORE

- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 inerente al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTO il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'Area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro emanato con il D.R. n. 389 del 14.04.2016, modificato da ultimo con D.R. n. 1210 del 04.10.2023;
- VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella seduta del 26.03.2024, con la quale è stata approvata la proposta di modifica dell'art. 2 e 32 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, sub condizione all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 27.03.2024, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica dell'art. 2 e dell'art. 32 del succitato Regolamento, nel testo proposto dal suindicato Consesso;
- CONSIDERATO che, nel corso della seduta del Senato Accademico del 22.05.2024, è stata manifestata l'opportunità che, anche per il suindicato Regolamento, si mantenga il richiamo alla specifica normativa e, pertanto, è stata approvata in via definitiva



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

una nuova modifica dell'art. 32 del medesimo Regolamento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Gli articoli 2 e 32 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro sono modificati come di seguito riportato:

<p>Art. 2 e 32 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, vigente.</p> <p>Art. 2- Direzione della Scuola</p> <p>1. Il Direttore promuove e coordina le attività della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982 e dell'art. 4, comma 3, del DI n. 68 del 4.2.2015 la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.</p> <p>In particolare, la Direzione della Scuola è affidata di norma ad un Professore di I Fascia e in caso di rinuncia o incompatibilità ai sensi delle normative vigenti ad un Professore di II Fascia, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti periodi del presente comma.</p> <p>3. Il Direttore è eletto, in apposita seduta convocata dal Decano, tra i componenti che fanno parte del Consiglio della Scuola, dei docenti a contratto, con voto pesato del 30%, e dai rappresentanti degli specializzandi.</p> <p>La prima seduta si ritiene valida se all'adunanza intervenga almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la</p>	<p><u>Proposta di modifica</u> Art. 2 e 32 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro</p> <p>Art. 2 - Direzione della Scuola</p> <p>1. Il Direttore promuove e coordina le attività della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982 e dell'art. 4, comma 3, del DI n. 68 del 4.2.2015 la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.</p> <p>In particolare, la Direzione della Scuola è affidata di norma ad un Professore di I Fascia e in caso di rinuncia o incompatibilità ai sensi delle normative vigenti ad un Professore di II Fascia, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti periodi del presente comma.</p> <p>3. Il Direttore è eletto, in apposita seduta convocata dal Decano, tra i componenti che fanno parte del Consiglio della Scuola, dei docenti a contratto, con voto pesato del 30%, e dai rappresentanti degli specializzandi.</p> <p>La prima seduta si ritiene valida se all'adunanza intervenga almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

partecipazione minima o non si ottenga la predetta maggioranza si procede ad una seconda convocazione dove è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza si procede ad una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nella seconda e terza votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

La seduta per l'elezione del Direttore può essere anche convocata per via telematica.

Al fine di garantire la qualità della formazione erogata dalle scuole di area sanitaria-medici, il ruolo di direttore, laddove possibile, dovrà essere ricoperto presso una sola scuola di specializzazione di area sanitaria-medici.

4. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale.

5. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 32 - Incompatibilità

Per tutta la durata della formazione specialistica al medico in formazione è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

partecipazione minima o non si ottenga la predetta maggioranza si procede ad una seconda convocazione dove è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza si procede ad una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nella seconda e terza votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

La seduta per l'elezione del Direttore può essere anche convocata per via telematica.

Al fine di garantire la qualità della formazione erogata dalle scuole di area sanitaria-medici, il ruolo di direttore, laddove possibile, dovrà essere ricoperto presso una sola scuola di specializzazione di area sanitaria-medici.

4. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale.

5. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto.

6. Il Direttore può designare, tra i docenti di ruolo del Consiglio della Scuola di specializzazione, un Vicedirettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.

7. Nel caso di scuole di nuova istituzione è individuato, fra i professori a tempo pieno del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola, un Coordinatore della Scuola, nominato con decreto rettoriale, sentita la Scuola di Medicina e Chirurgia. Il Coordinatore rimane in carica fino all'insediamento del Consiglio.

Art. 32 - Incompatibilità

Per tutta la durata della formazione specialistica al medico in formazione è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private **fatto salvo quanto**



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

L'iscrizione a una scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master in Italia o all'estero. E' consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica nel rispetto dei criteri di cui al DM 45/2013.

previsto dal decreto legge n. 145 del 30 dicembre 2018 comma 547 e ss., come modificata dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n.35 e ss.mm.ii., nonché dall'ex art. 2 ter del d.l. n. 18 del 17.03.2020, convertito, con modificazioni, con l. n. 27 del 24.04.2020 e ss.mm.ii. e negli altri casi previsti dalla normativa nazionale.

L'iscrizione a una scuola di specializzazione dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento e ~~Master in Italia o all'estero.~~ È consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica **nonché l'iscrizione a master nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 33 del 12 aprile 2022.** ~~nel rispetto dei criteri di cui al DM 45/2013.~~

Art. 2

Il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'Area sanitaria-medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, li

21 GIU. 2024

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda

